

N. R.G. 62298/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **62298/2014** promossa da:

**ELECTRODIP SRL** (C.F. 08739021007), con il patrocinio dell'avv. DE SIMONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO BEVIGNANI, 9 ROMA

**PIETRO DI PIETRANTONIO** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SIMONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO BEVIGNANI, 9 ROMA

**LUCIANA PULCINI** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SIMONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO BEVIGNANI, 9 ROMA

**FABIO DI PIETRANTONIO** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SIMONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO BEVIGNANI, 9 ROMA

**ATTORE**

contro

**UNICREDIT SPA** (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FIORETTI ANDREA, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, 9/10 00196 ROMA

**CONVENUTO**

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato ELECTRODIP SRL ed i fideiussori PIETRO DI PIETRANTONIO, LUCIANA PULCINI e FABIO DI PIETRANTONIO convenivano UNICREDIT SPA per essere rimborsate delle somme illegittimamente addebitate alla debitrice principale in forza



del contratto di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.

Si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda deducendone l'infondatezza.

Il g.i. all'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.3.2018, dove la causa veniva riservata in decisione.

Tutte le domande di parte attrice devono essere rigettate.

Giova preliminarmente osservare che sebbene quest'ultima non abbia depositato il contratto di conto corrente e di apertura di credito, gli stessi sono stati depositati dalla convenuta: nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio (S.U. 28498/05).

ELECTRODIP SRL sostanzialmente lamenta l'illegittimo addebito perché mai pattuito di cms, di spese e commissioni, di interessi anatocistici e l'applicazione di un TEG superiore a quello soglia.

Preliminarmente, si deve rigettare la domanda restitutoria proposta dai garanti, in quanto solo il debitore principale che lamenta l'illegittimo addebito ha titolo per chiedere la restituzione.

Peraltro, pacificamente i fideiussori hanno sottoscritto una fideiussione "a prima richiesta", ovvero hanno sottoscritto l'impegno di pagare una determinata somma in favore del beneficiario della garanzia per il solo fatto che tale soggetto, allegando l'inadempimento dell'obbligazione principale, ne facesse richiesta, con conseguente preclusione della facoltà di opporre eccezioni inerenti il rapporto che lega il debitore principale al beneficiario della garanzia, anche se dirette a far valere l'invalidità del contratto dal quale tale rapporto deriva.

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3947/2010, intervenendo a sanare precedenti contrasti esistenti in merito alle caratteristiche fondamentali del contratto autonomo di garanzia valevoli a distinguerlo da quello di fideiussione, ha chiarito che "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale".

La Suprema Corte ha spiegato, al riguardo, che ha preferito aderire al primo orientamento da essa richiamato, strettamente legato alla indagine svolta dal giudice volta a rinvenire la clausola "a semplice richiesta o senza eccezioni", in quanto tale orientamento "...ha il pregio di consentire, *ex ante*, la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di



aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate, così che la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag...".

Nella fattispecie in esame i contratti stipulati dagli opposenti prevedono all'art. 6 che "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca , a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio", sicchè la presenza di tale clausola contrattuale, che obbliga il garante a soddisfare le richieste dietro semplice richiesta scritta della Banca, consente di ritenere che il contratto concluso abbia natura di contratto autonomo di garanzia, non essendo ravvisabile "una evidente discrasia" rispetto all'intero contenuto del contratto.

Peraltro anche le altre clausole contrattuali rafforzano la conclusione che si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia e non di una fideiussione, atteso che l'art. 1 stabilisce che "la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario" e l'art. 5 prevede che "i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita".

Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, "...sotto il profilo funzionale, il regime "autonomo" del Garantievertrag trova un limite quando: le eccezioni attengono alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002 cit.) ovvero al rapporto garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti); il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008, in motivazione, "trattandosi pur sempre di un contratto (di garanzia) la cui essenziale - quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un determinato adempimento"); la nullità del contratto- base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n. 26262/2007; n. 5044/2009); sia proponibile la cd. *exceptio doli generalis seu presentis*, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa (nel senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale: Cass. n. 10864/1999; n. 917/1999; n. 5997/2006; in generale, sull'obbligo del garante di opporre *l'exceptio doli* a protezione del garantito dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n. 5997/2006; n. 23786/2007; n. 26262/2007; sull'obbligo del



garante di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua causa: Cass. n. 3964/1999; n. 10652/2008), mentre discussa è la conseguenza della impossibilità sopravvenuta della prestazione principale non imputabile al debitore (che, secondo una recente giurisprudenza di merito - App. Genova 25 luglio 2003 - sarebbe a sua volta causa di estinzione della garanzia)...." (Cass. n. 3947/10).

Facendo applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione risulta evidente che "...l'autonomia che caratterizza il rapporto fra il garante ed il creditore beneficiario nell'ambito del contratto autonomo di garanzia comporta che la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale non può essere opposta al medesimo creditore, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e salvo che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.

Nel merito, la pretesa di ELECTRODIP SRL è del tutto infondata, dal momento che sia dal contratto di conto corrente che da quello di apertura di credito risultano pattuite la misura e l'entità della cms, la capitalizzazione degli interessi passivi con la stessa periodicità di quelli attivi, spese e valute: tutto espressamente previsto e disciplinato dalle condizioni economiche del contratto di conto corrente ( doc. 2) e di apertura di credito ( doc 3 e 4).

Dalla stessa ctp prodotta dagli attori risulta anche indimostrato il superamento del tasso soglia : alle pagine 13 e 15 dell'elaborato, infatti si legge testualmente :”il superamento da parte del TEG del valore TEGM ...potrebbe giustificare l'indicazione di un apposito importo , all'interno del ricalcolo , a titolo si usura soggettiva ...la banca ha utilizzato un TEG superiore al tegm ma non al tasso soglia “.

Orbene, con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, la ctp in atti ha evidenziato la configurabilità della cd usura soggettiva: perché possa ravvisarsi la cd. usura in concreto occorre a) che il correntista versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; b) che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità; c) che la Banca avesse puntuale contezza sia della situazione di difficoltà economica o finanziaria della controparte, sia della sproporzione degli interessi pretesi, ed abbia inteso trarne vantaggio ( Tribunale Roma sez. XIII , 21.2.2018) .

Nel caso di specie parte attrice nulla allega e specifica in merito a siffatti elementi costitutivi della prospettazione difensiva , laddove nell'atto di citazione lamenta solo l'indebita applicazione di interessi usurari ( usura oggettiva) e l'illegittimo addebito di interessi anatocistici e cms, doglianze del tutto infondate in ragione di quanto già detto.



Peraltro, la lamentata applicazione in concreto di tassi di interesse superiori ai tassi medi, come periodicamente rilevati e resi noti con Decreto Ministeriale, ben lungi dall'essere - come necessario - il portato di pattuizioni imposte dalla Banca (nella consapevolezza e con approfittando dell'avversa situazione di difficoltà economica e finanziaria), deve ritenersi piuttosto conseguenza della riduzione dei tassi generalmente applicati nei trimestri di riferimento; il che, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di usura sopravvenuta ( S.U. 24675/17 ), varrebbe a rendere in ogni caso irrilevante la contestazione - comunque del tutto vaga - in ordine alla usura soggettiva ( Tribunale Roma sez. XIII , 21.2.2018).

In merito alla violazione del principio del contraddittorio denunciato dalla convenuta in ragione del deposito di una memoria di replica di 26 pagine, si osserva che parte attrice ha riproposto tutte le allegazioni difensive genericamente indicate nell'atto di citazione.

Da quanto premesso consegue che tutte le domande di parte attrice devono essere rigettate.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice a pagare alla parte convenuta le spese di liti che liquida in complessivi 13.430 euro oltre accessori di legge.

Roma, 22 giugno 2018

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Di Tullio

